

Capitolato d'Oneri

(redatto ai sensi del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 4 novembre 1957)

per la vendita a corpo del materiale legnoso proveniente dall'utilizzazione del lotto boschivo in località **Balmella – lotto 1-bis**, costituito da **ettari 0,6864 di bosco ceduo di castagno**, in territorio del Comune di Val di Chy (ex Alice Superiore), gestito dal Consorzio Forestale del Canavese, da allegare agli atti di vendita di cui costituirà parte integrante.

A) CONDIZIONI GENERALI E DISCIPLINARE SPECIALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

Art.A1-Ente che effettua la vendita

Il Consorzio Forestale del Canavese vende il materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo in località **Balmella – lotto 1-bis** assegnato al taglio nel gennaio 2020 dal Dott. For. Igor Vigna.

Art.A2-Prezzo e rischi di vendita

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di € 1.100,00 (diconsi euro millecento/00).

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'Aggiudicatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'Oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'Ente venditore all'atto della consegna del lotto boschivo ne garantisce solamente i confini e la specie delle piante, ma non la qualità e la quantità di prodotti che potranno ricavarsi.

L'Aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

Art.A3-Materiale legnoso in vendita

Il materiale legnoso posto in vendita consiste in **ettari 0,6864** di castagneto ceduo radicato in Comune di Alice Superiore su terreni censiti in NCT alla sez. A foglio 4 - mappale n.2 del Comune di Val di Chy, su superfici gestite dal Consorzio Forestale del Canavese conformemente allo standard PEFC di Gestione Forestale Sostenibile (Certificato n. 28699), e compreso nel Piano Forestale Aziendale 2011-2021 del Consorzio Forestale del Canavese, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2013, n. 26-5795, Regione Piemonte, BU22 30/05/2013.

L'intero lotto ricade all'interno del SIC IT1110034 – Laghi di Meugliano e Alice.

Art.A4-Procedimento di vendita

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica ai sensi dell'art.73 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

Art.A5-Ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria dovrà:

- essere iscritta all'Albo delle imprese forestali del Piemonte, ai sensi dell'Art. 3, comma 2, del Regolamento regionale recante: "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte", approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, febbraio 2010, n. 2/R e s.m.i.. Altresì la ditta potrà essere iscritta agli Albi forestali di altre Regioni, purché ne venga comprovata l'equivalenza di requisiti.
- risultare idonea all'utilizzazione forestale di lotti boschivi pubblici.

Non possono essere ammessi al procedimento di vendita coloro che non abbiano corrisposto all'Ente venditore le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite di lotti boschivi.

Art.A6-Versamento del prezzo di aggiudicazione

L'Aggiudicatario dovrà pagare al Consorzio Forestale del Canavese l'importo del prezzo di aggiudicazione, maggiorato di IVA al 22%, in un'unica soluzione entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.

Il Consorzio procederà a fatturare la vendita insindacabilmente entro il 31.12.2021

Il pagamento dovrà avvenire unicamente a mezzo bonifico bancario in un'unica soluzione, alle coordinate bancarie indicate nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancato pagamento, l'aggiudicazione verrà invalidata; il Consorzio Forestale del Canavese procederà ad assegnare il lotto al secondo miglior offerente o a ripetere l'asta qualora non fossero pervenute altre offerte valide.

Art.A7-Deposito cauzionale

Prima di iniziare i lavori in bosco, l'Aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale nella misura del 20% del valore di aggiudicazione, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.

Il suddetto deposito potrà essere effettuato mediante

- fideiussione bancaria o assicurativa, la quale dovrà essere a prima richiesta e dovrà avere validità a tempo indeterminato fino alla redazione del verbale di collaudo o della dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori;
- assegno circolare intestato al Consorzio Forestale del Canavese;
- versamento a mezzo bonifico sul c/c del Consorzio presso Banca Unicredit - Agenzia di Cuorgnè, le cui coordinate saranno indicate nella comunicazione di aggiudicazione.

Trascorsi **dodici mesi** dalla comunicazione dell'aggiudicazione senza che l'Impresa aggiudicataria abbia provveduto al versamento del deposito cauzionale, l'Ente venditore potrà annullare il procedimento di vendita al fine di riaggiudicare il lotto boschivo.

Art.A8-Consegna del lotto

Con l'effettuazione della Comunicazione Semplice, da prodursi da parte dell'Ente venditore entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione della vendita all'Aggiudicatario, l'ente venditore inviterà l'Aggiudicatario a prendere in consegna il materiale venduto entro i successivi 15 giorni dall'effettuazione della Comunicazione Semplice.

L'Ente venditore provvederà a comunicare il giorno in cui il proprio incaricato procederà alla

Pagina 2 di 11

CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE

Via Provinciale, 10 – 10039 Val di Chy (TO) sede legale Via Carpineto, 1 – 10080 Vidracco (TO) sede operativa

fax 0124 570212 cell. 347 0870908 – e-mail: info@consorzioforestalecanavese.com

Posta Elettronica Certificata: postacertificata@pec.consorzioforestalecanavese.com

www.consorzioforestalecanavese.com

Codice fiscale 93028710015 – partita IVA 08711470016

consegna alla presenza dell'Aggiudicatario.

L'incaricato darà atto al momento della consegna all'Aggiudicatario dei termini e segnali che fissano l'estensione del lotto, di prescrizioni particolari attinenti il taglio, il concentramento e l'esbosco e del termine assegnato per i lavori di utilizzazione forestale secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Se l'Aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il presente Capitolato ne saranno specificate le ragioni in apposito verbale; ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

L'Aggiudicatario è altresì tenuto a prendere attenta visione della Politica di Gestione Forestale Sostenibile del Consorzio, nonché a firmarne apposito verbale di presa visione.

Art.A9-Inizio lavori, termine e proroga del termine

L'Aggiudicatario dovrà indicare all'Ente venditore il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

Il cantiere dovrà essere terminato entro il giorno 31 marzo 2023, salvo proroghe rilasciate a insindacabile giudizio dell'Ente venditore, il cui termine non potrà in ogni caso superare i **due anni dalla data della comunicazione semplice** per l'esecuzione dell'intervento selvicolturale, effettuata ai sensi del Regolamento Forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009.

Per ogni mese di ritardato termine dei lavori sarà applicata una penale contrattuale di euro **50,00**. Qualora siano trascorsi 8 mesi dalla scadenza dei lavori, l'Ente venditore avrà facoltà di rescindere il contratto e di procedere al collaudo della tagliata. Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente venditore, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

In ogni caso, dovrà essere rispettato il silenzio selvicolturale imposto per le aree SIC. I lavori dovranno essere integralmente sospesi dal 1°aprile al 15 giugno di ogni anno.

Art.A11-Individuazione del lotto

Confini: quando non evidenti su strade o altri manufatti, sono stati individuati mediante doppia linea di vernice rossa su manufatti o su piante, sempre dal lato interno al lotto. Le eventuali piante così contrassegnate sono escluse dal lotto.

Matricine: anello e numero con vernice di colore rosso sul fusto e bollo al piede.

Alberi da riservare dal taglio a tempo indefinito: anello e lettera "B" di vernice di colore giallo sul fusto e bollo al piede.

Art.A12-Disciplinare speciale di utilizzazione forestale

L'aggiudicatario ha l'obbligo di condurre i lavori di utilizzazione forestale secondo le seguenti norme tecniche:

Dovranno essere riservate dal taglio n. 82 piante anellate e numerate sul fusto, suddivise tra matricine e piante da rilasciare a tempo indefinito (queste ultime non numerate ma contrassegnate dalla lettera B sul fusto), **come da piedilista allegato**.

Si dovrà avere cura di ridurre al minimo i danni alle piante rimaste a dotazione del bosco e alla rinnovazione presente.

La ramaglia minuta (<6 cm di diametro) dovrà essere rilasciata in bosco per il 50%, sparsa a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai **3 metri steri** in aree idonee.

B) DISCIPLINARE GENERALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

Art.B1-Rispetto della vigente normativa

L'Aggiudicatario, nel corso dell'utilizzazione forestale, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato sia dei regolamenti e delle leggi in vigore in materia forestale, di utilizzazioni forestali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando l'Ente venditore da qualsiasi responsabilità al riguardo di violazioni alle suddette norme e di eventuali incidenti verificatisi nel corso dei lavori.

Art.B2-Piante ingombranti i tracciati d'esbosco

Le piante eventualmente ingombranti i tracciati di esbosco saranno assegnate al taglio e stimate da un incaricato dell'Ente venditore.

La ditta aggiudicataria potrà procedere al taglio e esbosco delle suddette piante solo dopo aver corrisposto all'Ente venditore il valore delle stesse.

Art.B3-Modalità di esecuzione dell'utilizzazione forestale

I lavori di utilizzazione forestale dovranno essere condotti secondo le seguenti modalità:

- a) I lavori di utilizzazione forestale andranno iniziati solo dopo il versamento del deposito cauzionale e del prezzo di aggiudicazione o dopo la consegna qualora prevista.
- b) Nei lotti boschivi costituiti da piante d'alto fusto l'Aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi.
- c) Nei lotti boschivi costituiti da boschi cedui o cedui composti il taglio dei polloni dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte.
- d) Nei lotti boschivi costituiti da boschi cedui o cedui composti il taglio dovrà essere effettuato nel periodo previsto dalla normativa vigente.
- e) Nei lotti boschivi costituiti da piante d'alto fusto l'Aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio tutte le piante non martellate o non numerate o non indicate col segno di croce.
- f) Nei lotti boschivi costituiti da boschi cedui o cedui composti dovranno essere riservate dal taglio tutte le matricine indicate.
- g) Nel corso dei lavori non si dovranno causare danni alle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco; prima di procedere al taglio ed esbosco delle piante danneggiate in maniera irreversibile dovrà essere avvisato l'Ente venditore.
- h) Andranno abbattute ed esboscate tutte le piante prive di valore economico indicate col segno di croce.
- i) La ramaglia e i residui della lavorazione andranno asportati o sparsi sulla superficie del lotto evitando la formazione di grossi cumuli e avendo cura in ogni caso di non danneggiare la rinnovazione presente.
- j) L'esbosco dei prodotti si farà per i tracciati esistenti che, all'occorrenza, saranno indicati dall'Ente venditore; tutti i tracciati di esbosco dovranno essere risistemati al termine dei lavori di esbosco.
- k) Nel corso dei lavori non si dovrà causare alcun danno alla rinnovazione gamica o agamica presente in bosco.

Art.B4-Penalità

Per le sottoindicate infrazioni sono stabilite a carico dell'Aggiudicatario le seguenti penalità:

- a) Euro 10 per ogni giorno di taglio prima del versamento del deposito cauzionale e del prezzo di aggiudicazione o prima della consegna qualora prevista (art.B3a).
- b) Euro 3 per ogni numero o impronta del martello forestale cancellato o reso illeggibile

Pagina 4 di 11

CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE

Via Provinciale, 10 – 10039 Val di Chy (TO) sede legale Via Carpineto, 1 – 10080 Vidracco (TO) sede operativa

fax 0124 570212 cell. 347 0870908 – e-mail: info@consorzioforestalecanavese.com

Posta Elettronica Certificata: postacertificata@pec.consorzioforestalecanavese.com

www.consorzioforestalecanavese.com

Codice fiscale 93028710015 – partita IVA 08711470016

(art.B3b).

c) Euro 5 per ogni ceppaia non recisa a perfetta regola d'arte (art.B3c).

d) Euro 5 per ogni ceppaia recisa nel periodo di divieto di taglio dei boschi cedui o cedui composti (art.B3d).

e) Per ogni pianta non martellata, non numerata, non indicata col segno di croce o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente venditore il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalle norme forestali. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base della normativa vigente. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.(art.B3e, B3f, B3g).

h) Euro 10 per ogni pianta indicata col segno di croce non tagliata ed esboscata (art.B3h).

i) Euro 20 per ogni cumulo di ramaglia presente in bosco (art.B3i).

j) Euro 250 per ogni ettometro di tracciato di esbosco aperto o ampliato senza consenso ed assegno dell'Ente venditore o non risistemato al termine dei lavori di esbosco (art.B3j).

k) Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, si pagherà una penale di Euro 10 se il danno è da ritenersi inevitabile e di Euro 20 se poteva essere evitato, a stima del Collaudatore (art.B3k).

Art.B5-Sospensione del taglio

L'Ente venditore, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. o PEC all'Aggiudicatario, il taglio e l'esbosco del materiale legnoso qualora, nonostante gli avvertimenti dell'Ente venditore o del Personale dei Carabinieri forestali, questi persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

L'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'Aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria dell'Ente venditore o del Corpo Forestale dello Stato, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art.B6-Obblighi dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario è obbligato:

a) a tenere sgombri i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;

b) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;

c) ad esonerare e rivalere in ogni caso l'Ente venditore anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

Art.B7-Rilevamento danni

Durante l'utilizzazione nonché alla fine della lavorazione, l'Ente venditore, alla presenza dell'Aggiudicatario, procede al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti.

Tale verbale sarà sottoposto al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del Collaudatore.

Art.B8-Collaudo

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa s'intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'Aggiudicatario ne dia comunicazione all'Ente venditore. In tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione all'Ente venditore.

Il collaudo sarà eseguito da un incaricato dell'Ente venditore ed eventualmente dal Corpo Forestale dello Stato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata.

L'Aggiudicatario sarà invitato ad intervenire al collaudo; in caso di mancato intervento il collaudo sarà eseguito in sua assenza.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal Collaudatore.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Art.B9-Disponibilità della cauzione

L'Ente venditore potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'Aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art.B10-Interessi sulle penalità ed indennizzi

Le somme che l'Aggiudicatario dovesse versare all'Ente venditore per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale di collaudo dell'utilizzazione.

In caso di ritardo, l'Aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente venditore.

Art.B11-Assicurazione operai

L'Aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente venditore quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Art.B12-Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente venditore non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art.B13-Responsabilità dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni e da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando l'Ente venditore da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo. L'Aggiudicatario sarà responsabile di tutti gli incidenti verificatisi nel corso dei lavori di taglio ed esbosco esonerando l'Ente venditore da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art.B14-Riconsegna del lotto e svincolo deposito cauzionale

Pagina 6 di 11

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente venditore.
Il deposito cauzionale non sarà svincolato se non dopo che da parte dell'Aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione dei lavori, sia verso l'Ente venditore stesso.
Con il ritiro della cauzione l'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente venditore per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art.B15-Collaudo d'ufficio

L'Ente venditore ha la facoltà di redigere dichiarazione di regolare esecuzione lavori o verbale di collaudo d'ufficio anziché per sopralluogo quando non vi siano danni gravi e il verbale di rilievo danni sia stato accettato dall'Aggiudicatario o suo delegato senza riserva di sorta.

Art.B16-Applicazione Capitolato d'Oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato saranno applicate le norme previste dalla Legge 18 novembre 1923, n. 2440, dal Regolamento 23 maggio 1924, n.827, dal Decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste 4 novembre 1957 di approvazione del Capitolato d'Oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale e dalla Legge regionale 10 febbraio 2009, n.4 (Regione Piemonte) e s.m.i..

Art.B17-Divieto di subappalti

L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi e i diritti relativi all'utilizzazione forestale del lotto boschivo aggiudicato.

Art.B18-Conoscenza del Capitolato da parte dell'Aggiudicatario

L'approvazione del presente Capitolato è subordinata al rilascio da parte dell'Aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce: Agli effetti tutti dell'art.1341 del Codice Civile, il sottoscritto Aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione di tutti gli articoli del presente Capitolato, che approva incondizionatamente.

*Per l'Ente venditore (Consorzio Forestale del
Canavese)*

*Per l'Ente Proprietario (Comune Di Alice
Superiore)*

Dott. For. Igor Vigna


Dichiarazione dell'Aggiudicatario di cui all'art.B18:

(località, data)

(firma)


Capitolato d'Oneri

Allegato A – Cartografia di inquadramento



Capitolato d'Oneri

Allegato B – Cartografia di dettaglio



Capitolato d'Oneri

Allegato C – Piedilista delle piante da rilasciare al taglio

N. matricina	Specie	Isolata	Ø (cm)
1	betulla	si	42
2	Castaano	si	26
3	Castaano	no	32
4	Castaano	no	27
5	Castaano	no	27
6	Castaano	no	26
7	Castaano	no	31
8	Castaano	no	34
9	Castaano	no	28
10	Castaano	no	35
11	Castaano	si	33
12	Castaano	no	34
13	Castaano	no	31
14	Castaano	no	26
15	Castaano	no	26
16	Castaano	no	24
17	Castaano	no	33
18	Castaano	no	33
19	Castaano	no	28
20	Castaano	no	32
21	Castaano	no	33
22	Castaano	no	31
23	ciliegio	si	31
24	frassino	no	33
25	betulla	no	32
26	Castaano	no	34
27	Castaano	no	25
28	Castaano	no	25
29	ciliegio	no	13
30	Castaano	no	36
31	Castaano	no	32
32	Castaano	no	47
33	Castaano	no	37
34	Castaano	no	34
35	Castaano	no	25
36	Castaano	no	22
37	Castaano	no	30
38	Castaano	no	24
39	Castaano	no	23
40	Castaano	no	29
41	Castaano	no	33
42	Castaano	no	28
43	Castaano	no	33
44	Castaano	no	26
45	Castaano	no	28
46	Castaano	no	21
47	Castaano	no	34
48	Castaano	no	23
49	Castaano	no	32
50	Castaano	no	17
51	frassino	no	20
N. matricina	Specie	Isolata	Ø (cm)

52	frassino	no	19
53	Castaano	no	31
54	Castaano	no	48
55	frassino	no	27
56	frassino	no	12
57	frassino	no	17
58	frassino	no	24
59	frassino	no	24
60	frassino	no	30
61	Castaano	si	19
62	Castaano	si	19
63	acero	si	37
64	acero	si	28
65	acero	si	33
66	frassino	no	45
67	frassino	no	27
68	ciliegio	no	13
69	tiolio	no	40
70	tiolio	no	16
71	acero	no	13
72	ciliegio	si	56
73	Castaano	no	38
74	betulla	no	20
75	betulla	no	23
76	betulla	no	26
77	betulla	no	21
78	betulla	no	18
79	betulla	no	22

Piante da rilasciare ad invecchiamento indefinito		
Specie	Ø (cm)	viva (v) / morta (m)
betulla	32	m
frassino	45	v
ciliegio	56	v
castagno	16	m
castagno	14	m
betulla	41	v